



COMUNE DI ALPIGNANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Rif. Legge quadro sull'inquinamento acustico n.447/1995

Rif. Legge Regionale n.52/2000

REV-02 – Dicembre 2025



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



TITOLO I. FINALITA' GENERALI.....	5
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED ESCLUSIONI	5
ARTICOLO 2. DEFINIZIONI	5
TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI.....	8
ARTICOLO 3. CAMPO DI APPLICAZIONE	8
ARTICOLO 4. RUMORE INTERNO AI LOCALI E AGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLE ATTIVITÀ.....	8
ARTICOLO 5. RUMORE ESTERNO AI LOCALI E AGLI SPAZI DI PERTINENZA DELLE ATTIVITÀ	9
ARTICOLO 6. PADIGLIONI E DEHORS	9
ARTICOLO 7. RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI	11
ARTICOLO 8. APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PIÙ SORGENTI DISTURBANTI	12
ARTICOLO 9. AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA.....	12
ARTICOLO 10. SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.....	13
TITOLO III. MANIFESTAZIONI RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	15
ARTICOLO 11. CAMPO DI APPLICAZIONE	15
ARTICOLO 12. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	16
ARTICOLO 13. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA SENZA ISTANZA.....	16
ARTICOLO 14. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA CON ISTANZA SEMPLIFICATA	18
ARTICOLO 15. DISPOSIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO E LA MODIFICAZIONE DELL'ELENCO DEI SITI PREFERENZIALI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO IL LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO	18
ARTICOLO 16. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA CON ISTANZA ORDINARIA	19
ARTICOLO 17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	20
ARTICOLO 18. CASI PARTICOLARI.....	21
ARTICOLO 19. SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.....	21
TITOLO IV. CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	22
ARTICOLO 20. CAMPO DI APPLICAZIONE	22
ARTICOLO 21. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	23
ARTICOLO 22. ORARI E LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA AUTORIZZABILI IN DEROGA CON ISTANZA SEMPLIFICATA	24



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



ARTICOLO 23. ORARI E DURATA DEI CANTIERI EDILI ED ASSIMILABILI AUTORIZZABILI CON ISTANZA ORDINARIA E LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA AUTORIZZABILI IN DEROGA	25
ARTICOLO 24. SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.....	26
TITOLO V. APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI.....	27
ARTICOLO 25. DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO	27
ARTICOLO 26. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	28
ARTICOLO 27. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	30
ARTICOLO 28. VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA RELATIVA AL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	31
ARTICOLO 29. CRITERI AMBIENTALI MINIMI IN EDILIZIA PUBBLICA	33
ARTICOLO 30. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO	34
ARTICOLO 31. SANZIONI.....	35
TITOLO VI. EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE.....	35
ARTICOLO 32. RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE.....	35
ARTICOLO 33. EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI A MOTORE	36
TITOLO VII. RUMORE DERIVANTE DA PARTICOLARI ATTIVITÀ O SORGENTI SONORE	36
ARTICOLO 34. ATTIVITÀ SVOLTE NELLE ABITAZIONI.....	36
ARTICOLO 35. UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO	37
ARTICOLO 36. CANNONCINI SPAVENTAPASSERI, ANTIGRANDINE E SORGENTI SONORE ASSIMILABILI	38
ARTICOLO 37. CAMPANE, EMISSIONI SONORE PER ATTIVITÀ DI CULTO E ASSIMILABILI	38
TITOLO VIII. DISPOSIZIONI FINALI	38
ARTICOLO 38. DISCIPLINA DEI CONTROLLI.....	38
ARTICOLO 39. ENTRATA IN VIGORE	39
ARTICOLO 40. ABROGAZIONI E VALIDITÀ.....	39
ALLEGATO A - ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	39



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



ALLEGATO B - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	40
ALLEGATO C – CATEGORIE DI ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA FORMALE PRESENTAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO (RIF. D.P.R. 19/10/2011 N.227)	42
APPENDICE	44
TABELLA A: VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE E IMMISSIONE SONORA - ARTICOLI 2 E 3, D.P.C.M. 14/11/97:....	44
TABELLA B: VALORI LIMITE DIFFERENZIALI - ARTICOLO 4, D.P.C.M. 14/11/97	44
TABELLE C1-C2-C3: VALORI LIMITE PER I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI - D.P.C.M. 5/12/97	45
TABELLA D: VALORI LIMITE PER LE IMMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE SULLA VIABILITÀ LOCALE DI CATEGORIA E ED F SECONDO IL CODICE DELLA STRADA	46



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



TITOLO I. FINALITA' GENERALI

Articolo 1. Oggetto del regolamento ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.
2. Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze comunali in materia d'inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, e dell'articolo 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia d'inquinamento acustico" e s.m.i.
3. Sono escluse dal presente regolamento le problematiche inerenti all'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.lgs.81/08 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti alla normale tollerabilità delle immissioni sonore di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

Articolo 2. Definizioni

1. Si definiscono:
 - a) attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo o alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi limitati e/o legata a ubicazioni variabili sul territorio. Con riferimento alla D.G.R.Piemonte 27/6/2012 n.24-4049 la durata massima affinché una manifestazione



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



possa essere considerata a carattere temporaneo è pari a 30gg anche non consecutivi nell'anno.

- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato alla presenza di tutte le sorgenti esistenti) e il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- g) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; a ogni classe acustica (e conseguentemente, a ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- h) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- i) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche;



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



-
- j) requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
 - k) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995 e s.m.i.
 - l) ENTeCA: Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica. Elenco tenuto e aggiornato da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ai sensi del D.Lgs 17/2/2017, n.42 e s.m.i.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 3. Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari, utensili, autoveicoli, motoveicoli (e/o accessori di questi) rumorosi. Questo anche se utilizzati a fini di test o prove tecniche.
 - b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati e pubblici esercizi, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
 - d) attività di gestione e utilizzo di strutture e impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e) servizi e impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti a usi assimilabili a quelli elencati;
 - f) macchine e impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
 - g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Articolo 4. Rumore interno ai locali e agli spazi di pertinenza delle attività

1. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3, lettera c) del presente regolamento, in ambiente



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Articolo 5. Rumore esterno ai locali e agli spazi di pertinenza delle attività

1. Le attività indicate all'Articolo 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento). Questo anche con riferimento alla rumorosità derivante dai dehors di circoli privati, pubblici esercizi ed assimilabili come indicato nello specifico Articolo 6. Esse sono soggette alla valutazione previsionale d'impatto acustico secondo quanto previsto all'art.10 della L.R.52/2000.
2. I servizi e gli impianti indicati all'Articolo 3, lettera e) a servizio degli edifici devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabelle C1-C2-C3 e nota a esse aggiuntiva in appendice al presente regolamento).
3. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare di clienti o avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.

Articolo 6. Padiglioni e Dehors

1. I padiglioni e dehors intesi come allestimenti di spazi all'aperto su suolo pubblico o privato finalizzati al consumo di alimenti e bevande in uno spazio circoscritto, con o senza pedane e/o coperture e gestito da una attività di somministrazione cibi e



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



bevande o assimilabile sono soggetti a valutazione previsionale d'impatto acustico in occasione di nuove aperture, rinnovi delle autorizzazioni, loro trasferimento ad altri titolari e variazioni di superficie qualora si preveda l'impiego di impianti elettroacustici di diffusione sonora o lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali ai sensi di quanto indicato all'art.4 del D.P.R. 19/10/2011 n.227.

2. La valutazione d'impatto acustico, laddove applicabile, deve essere redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale per mezzo della trattazione dei punti di cui alla DGR 9-11616 del 2/2/2004 e s.m.i. e secondo la metodologia di calcolo indicata da A.R.P.A. Piemonte nel documento "Criteri Tecnici per la valutazione dell'impatto acustico del vociare delle persone in spazi aperti attrezzati" e s.m.i.
3. Il titolare/gestore del locale che ha come propria pertinenza il padiglione o dehors può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti acustici di cui alla vigente normativa e con riferimento al Piano di Classificazione Acustica Comunale. Il Comune si riserva di chiedere approfondimenti e di esibire le valutazioni d'impatto acustico in tutti i casi di potenziale criticità acustica.
4. Il Comune si riserva di effettuare verifiche di conformità a riguardo del rispetto dei limiti acustici derivanti dalle attività di padiglioni e dehors. In caso di riscontri e ripetuti superamenti dei limiti l'autorizzazione all'esercizio del padiglione o dehor sarà revocata e saranno applicate le sanzioni amministrative di cui alla L.447/95 (rif. Articolo 10 del presente regolamento).
5. Attività specifiche in padiglioni e dehors, qualora non si svolgano per più di 30 giorni/anno, anche non consecutivi, sono considerate attività a carattere temporaneo ai sensi della DGR 27/6/2012 n.4049 e, pertanto, per il loro svolgimento può essere richiesta autorizzazione in deroga ai limiti acustici secondo quanto riportato al TITOLO III del presente regolamento.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



Articolo 7. Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 (tabelle C1-C2-C3 e nota aggiuntiva in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti a uso comune quali ad esempio, in elenco non esaustivo, gli ascensori condominiali, l'impianto autoclave, gli impianti di movimentazione di cancelli e portoni, pompe di calore ed impianti termici in generale, etc....
2. I limiti di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabelle C1-C2-C3 e nota aggiuntiva in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.
3. Nel caso in cui, per un impianto installato antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, sia accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, il Comune ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte a ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.
4. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabelle C1-C2-C3 e nota aggiuntiva in appendice al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.
5. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, perché sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggette



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.

6. Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

Articolo 8. Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

1. Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici o comunque a fonti sonore di tipo fisso cui si può applicare il limite differenziale di immissione sonora, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti o fonti sonore di diversa natura. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, il Comune adotta specifiche ordinanze volte a ottenere tale rispetto.

Articolo 9. Aree soggette a regolamentazione specifica

1. Per le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui alla lettera c) dell'Articolo 3 del presente regolamento (intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione), il Comune si riserva la facoltà di emanare regolamentazioni specifiche al fine di garantire per il complesso delle emissioni il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento). Le regolamentazioni specifiche, sentiti i soggetti interessati, sono approvate con atto del Consiglio Comunale.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



Articolo 10. Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 52/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 52/2000, chiunque violi le disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/1995, e in particolare quanto determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettere e) e h) *[requisiti acustici delle sorgenti sonore esterne e requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi oltre che nei circoli privati a essi assimilabili]*, della medesima Legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.
3. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, ovvero dei valori limite stabiliti dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della Legge 447/1995 *[traffico veicolare, ferroviario, marittimo e aereo]*, ovvero dei valori limite fissati dalle disposizioni dettate in applicazione della Legge 447/1995 di cui al precedente comma 2, il Comune ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



4. In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), articolo 14, Legge Regionale 52/2000.
5. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
6. Qualora ricorrono le condizioni di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.
7. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00.
8. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi dell' Articolo 5, Articolo 6,Articolo 7, Articolo 8 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



TITOLO III. MANIFESTAZIONI RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 11. Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile così come definite al punto 3 della DGR 27/6/2012 n.4049: "attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo. Le attività ed i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerate a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno".

Esse sono qui di seguito elencate, in maniera non esaustiva:

- a) attività di intrattenimento o spettacolo promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema all'aperto, teatro all'aperto, circhi, luna park, feste popolari e sagre paesane, eventi "Notte Bianca ed assimilabili", fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnicici;
- b) mercati, fiere e poli attrattivi di persone in generale;
- c) carri allegorici, sfilate ed assimilabili, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli;
- d) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso le sedi operative di esercizi commerciali, attività artigiane o assimilabili, circoli privati e pubblici esercizi (ivi comprese le associazioni culturali, sportive, etc.), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, balli anche in padiglioni o dehors esterni;
- e) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



-
- f) attività coreutiche in generale, manifestazioni, rassegne e festival dedicati alle espressioni artistiche in strada ai sensi della Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17.

Articolo 12. Autorizzazioni in deroga

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 11 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore qualora possa verificarsi l'eventualità del superamento dei limiti acustici di cui al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate secondo quanto previsto dalla D.G.R. 27/6/2012 n.24-4049 *"Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52."* e s.m.i.
- 3.

Articolo 13. Autorizzazioni in deroga senza istanza

1. Sono in particolare autorizzabili senza istanza le attività indicate all'art. 5 della D.G.R. 27/6/2012 n.24-4049:
 - a) spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.), che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00.
 - b) luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati e fiere.
 - c) Manutenzione di aree verdi pubbliche, manutenzione del suolo pubblico, spazzamento strade, raccolta rifiuti.
 - d) Manutenzione aree verdi private, sfalcio erba, potature ed assimilabili in aree private



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



- e) Altre attività a carattere temporaneo, non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che impiegano sorgenti sonore mobili o che comunque sono esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza (spazzatura strade, raccolta rifiuti, nettezza urbana, etc..).
2. Per le autorizzazioni senza istanza relative alle attività di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo si applicano le seguenti limitazioni:
- orario compreso tra le 9:00 e le 24:00
 - limiti acustici di immissione sonora massimi pari a 70dB(A) su qualsiasi intervallo temporale di 30 minuti nell'orario di svolgimento dell'evento o manifestazione misurato secondo le indicazioni del D.M.A. 16/3/1998.
3. Per le autorizzazioni senza istanza relative alle attività di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo si applicano le seguenti limitazioni:
- orario compreso tra le 9:00 e le 24:00
 - limiti acustici di immissione sonora massimi pari a 70dB(A) su qualsiasi intervallo temporale di 30 minuti nell'orario di svolgimento dell'evento o manifestazione misurato secondo le indicazioni del D.M.A. 16/3/1998.
4. Per le autorizzazioni senza istanza relative alle attività di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo si applicano le seguenti limitazioni:
- orario compreso tra le 9:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 19:00
 - limiti acustici di immissione sonora massimi pari a 70dB(A) su qualsiasi intervallo temporale di 30 minuti nell'orario di svolgimento dell'evento o manifestazione misurato secondo le indicazioni del D.M.A. 16/3/1998.
5. Per le autorizzazioni senza istanza relative alle attività di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo si applicano le seguenti limitazioni:
- Nessun limite di orario per la raccolta rifiuti ed il lavaggio strade.
 - Orario dalle 6:00 alle 24:00 per lo spazzamento delle aree mercatali e delle aree che hanno ospitato eventi o manifestazioni a carattere temporaneo fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività.

- c) Qualsiasi orario secondo per le attività che rivestono carattere di urgenza legate al ripristino di servizi di pubblica utilità o assimilabili

Articolo 14. Autorizzazioni in deroga con istanza semplificata

1. Sono autorizzabili con istanza semplificata le attività di cui all'art.6 della D.G.R. 27/6/2012 n.24-4049 secondo il contestuale rispetto di tutti i seguenti criteri:

- a) spettacoli e manifestazioni che si svolgono nei siti individuati secondo i criteri della DGR 6/8/2001 n.85-3802 "Linee Guida Regionali per la Classificazione Acustica del territorio" ed indicati in elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica o nella cartografia del Piano medesimo.
- b) Per ogni sito durata complessiva di 30 giorni/anno anche non consecutivi, con orario tra le 9:00 e le 22:00
- c) Per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni/anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario tra le 22:00 e le 24:00
- d) Immissione sonora in facciata degli edifici con persone esposte al rumore non superiore a 70dB(A) su qualsiasi intervallo di 30minuti misurato secondo le indicazioni del D.M.A. 16/3/1998.

Articolo 15. Disposizioni per l'aggiornamento e la modifica dell'elenco dei siti preferenziali per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo il luogo pubblico o aperto al pubblico

- 1. In caso di aggiornamento/modificazione dell'elenco dei siti, nelle more dell'aggiornamento della loro localizzazione sulla cartografia del Piano di Classificazione Acustica, preverrà l'identificazione fornita nell'elenco.
- 2. L'elenco dei siti di cui al comma precedente può essere modificato, con atto della Giunta Comunale anche su proposta di enti culturali, sociali, religiosi, associazioni,



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



settori specifici dell'amministrazione, etc. entro il 1° marzo di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° giugno.

3. La Giunta Comunale col medesimo atto, può indicare per ogni sito ritenuto potenzialmente critico (in relazione al numero e all'entità delle manifestazioni di cui è stato sede in precedenza) un termine temporale assoluto per la presentazione delle istanze di cui all'Articolo 12 del presente regolamento relative al periodo giugno-settembre e i criteri di accoglimento delle istanze al fine di consentire il rilascio coordinato delle autorizzazioni qualora si presentassero molteplici proposte da parte di più soggetti per i medesimi siti. Potrà essere data priorità all'uso dei siti in base alla data di ricevimento dell'istanza da parte degli Uffici Comunali preposti.

Articolo 16. Autorizzazioni in deroga con istanza ordinaria

1. Sono autorizzabili con istanza ordinaria tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dalle autorizzazioni senza istanza e con istanza ordinaria.
2. L'autorizzazione da parte del Comune reca di volta in volta l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica e delle limitazioni di livello sonoro.
3. Le limitazioni di cui al comma precedente saranno valutate e stabilite anche a seguito della disamina della documentazione tecnica presentata in allegato all'istanza ordinaria e potranno contenere indicazioni o prescrizioni per perseguire il massimo contenimento delle immissioni sonore ai ricettori anche in base a quanto proposto in sede di istanza autorizzativa.
4. Sono autorizzabili in deroga con istanza ordinaria attività secondo le seguenti prescrizioni:
 - presso ogni sito individuato secondo i criteri della *D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85–3802 “Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio”* ed indicato in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale vigente, durata complessiva fino a 15 giorni all'anno, anche non



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 08.00 e le ore 24.00;

- presso ogni altro sito, durata complessiva fino a 5 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 08.00 e le ore 24.00;
- generiche attività esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro, durata complessiva fino a 5 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 08.00 e le ore 24.00;
- Il limite massimo immissione sonora autorizzabile in deroga, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, è pari a 80 dB(A) (70 dB(A) per le attività di cui al punto precedente), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel *Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

5. Il Comune si può avvalere dell'A.R.P.A. per la formulazione di prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quanto già proposto dal richiedente.

Articolo 17. Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze di autorizzazione in deroga (semplificate ed ordinarie) devono essere fatte pervenire in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge) al Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Per le sole istanze ordinarie entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata a mezzo PEC o equivalente per conoscenza all'A.R.P.A.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



2. L'istanza di autorizzazione in deroga ordinaria è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale così come specificato dalla DGR 27/6/2012 n.4049.
3. Le domande di autorizzazione in deroga, semplificate ed ordinarie devono essere redatte secondo le indicazioni riportate negli allegati alla D.G.R. 27/6/2012 n.24-4049 s.m.i. e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta a seconda degli specifici casi. Il Comune si riserva di richiedere a integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista dalla D.G.R. 27/6/2012 n.24-4049 s.m.i.

Articolo 18. Casi particolari

1. Lo svolgimento di attività di cui all' Articolo 11 del presente regolamento di natura eccezionale con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli successivi all'Articolo 11 può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere socio-culturale, socio-economico, storico, artistico, e comunque di interesse pubblico, indicando orari, durata e modalità di svolgimento.

Articolo 19. Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui all'Articolo 11, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.
2. I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'Articolo 11, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui all'Articolo 12 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



10.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'Articolo 12 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'Articolo 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.
5. Qualora ricorrono le condizioni di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO IV. CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 20. Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali e industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



Articolo 21. Autorizzazioni in deroga

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale 52/2000, lo svolgimento delle attività di cui all' Articolo 20 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate secondo quanto previsto dalla D.G.R. 27/6/2012 n.24-4049 *"Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52."* e s.m.i. con le ulteriori specificazioni contenute ai commi seguenti del presente Articolo 21.
3. Sono in particolare autorizzabili senza istanza le tipologie di cantieri indicati all'art. 5 della D.G.R. 27/6/2012 n.24-4049: cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità; cantieri di durata inferiore a 3gg feriali nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le indicazioni del D.M.A. 16/3/1998; lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi.
4. Le domande di autorizzazione in deroga (semplificate ed ordinarie) devono essere fatte pervenire in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge) al Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio del cantiere. Per le sole istanze



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



ordinarie entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'A.R.P.A.

5. Le domande di autorizzazione in deroga, semplificate ed ordinarie devono essere redatte secondo le indicazioni riportate negli allegati alla D.G.R. 27/6/2012 n.24-4049 s.m.i. e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta a seconda degli specifici casi. Il Comune si riserva di richiedere a integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista.
6. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
7. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'Articolo 20 del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e dell'Unione Europea. Le macchine e impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurne la rumorosità.

Articolo 22. Orari e limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga con istanza semplificata

1. Sono autorizzabili con istanza semplificata i cantieri edili ed assimilabili nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 della D.G.R. 27/6/2012 n.24-4049 ed in particolare: allestiti al di fuori delle aree di cui alla classe I della Zonizzazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di classe I; aventi durata complessiva



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



inferiore a 60gg ed orari di attività compresi tra le 8:00 e le 20:00 con 1 ora di pausa tra le 12:00 e le 15:00; con uso di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissioni sonore.

2. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere per le quali è ammessa l'istanza semplificata sono pari a 70dB(A) inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998.

Articolo 23. Orari e durata dei cantieri edili ed assimilabili autorizzabili con istanza ordinaria e limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga

1. Tutti i cantieri edili o assimilabili che non rientrano nelle caratteristiche di cui all'articolo 6 della D.G.R. 27/6/2012 n.24-4049 s.m.i. devono essere preventivamente autorizzati con istanza ordinaria secondo le indicazioni di cui all'articolo 7 della D.G.R.medesima.
2. L'autorizzazione indicherà le eventuali prescrizioni tecniche per la massima riduzione del disturbo. Essa indicherà altresì i limiti temporali e di livello sonoro per l'attività di cantiere. Tali limiti sono qui di seguito specificati fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo:

giorni feriali:

- Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00;
- Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:00-14:00;
- Leq = 70 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8:00 - 20:00;
- Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00;
- Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00;
- non si applicano i limiti differenziali di immissione sonora cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento);



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



giorni prefestivi:

- $Leq = 75 \text{ dB(A)}$ su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 8:00-12:00;
- $Leq = 70 \text{ dB(A)}$ su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:00-14:00;
- non si applicano i limiti differenziali di immissione sonora di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento).

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni ai livelli interni di immissione.

3. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti e orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Il Comune può effettuare verifiche di tale condizione a seguito di esposti oppure a campione.
4. Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico a un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

[Articolo 24. Sanzioni e provvedimenti restrittivi](#)

1. Il titolare dell'attività di cui all'Articolo 20 per le quali non è stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui all'Articolo 21 e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 (ai



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000 e della Legge 689/1981) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.
3. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'Articolo 21 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.
4. Qualora ricorrono le condizioni di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO V. APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Articolo 25. Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

1. Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
- c) Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici. (comprendente anche i Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia Pubblica ex Decreto Ministero della Transizione Ecologica 23/6/2022 e s.m.i.)

Articolo 26. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

1. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la Valutazione deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività) fatte salve le previste autorizzazioni semplificate di cui alla lettera e) del presente comma:

- a) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) strade di tipo A, B, C, D, E e F (secondo la classificazione del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.), aeroporti, avio superfici, eliporti, ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E e F s'intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 metri lineari;
- c) impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all'Articolo 3, lettere a) e b), del presente regolamento¹;

¹ attività industriali, di logistica, etc.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



- d) centri commerciali (con tale definizione s'intendono esclusivamente i casi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 114/1998, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 metri quadrati);
- e) impianti ed infrastrutture di cui all'Articolo 3, lettera c) del presente regolamento² e tutte le attività inserite nell'elenco dell'allegato C al presente regolamento per le quali, si prevede il superamento dei vigenti limiti acustici. Nel caso in cui non si preveda il superamento dei limiti acustici, la Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico può essere redatta in maniera semplificata sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000 s.m.i. da parte del titolare o del legale rappresentante dell'attività. I contenuti dell'allegato C al presente regolamento possono essere modificati con delibera di Consiglio Comunale anche in maniera disgiunta dal presente regolamento.
- f) impianti ed infrastrutture di cui all'Articolo 3, lettera d) del presente regolamento³
2. Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere s'intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti sonore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.
3. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale. 56/1977 (piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli Insediamenti produttivi, etc.) , titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente

² sale da ballo, circoli privati, pubblici esercizi, etc.

³ impianti sportivi e assimilabili, etc.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

4. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) e articolo 10 della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
5. Le attività non soggette alla predisposizione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Articolo 27. Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie. Le tipologie di insediamento interessate sono:
 - a) nuovi insediamenti residenziali
 - b) scuole e asili di ogni ordine e grado;
 - c) ospedali, case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.
2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione d'impatto acustico eventualmente redatta ai sensi dell'Articolo 26 del presente regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977 (piani



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



particolareggiati, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi, etc.), titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. n. 46-14762 del 14 febbraio 2005; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
4. In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidensi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'Articolo 28 del presente regolamento, se applicabile.

Articolo 28. Valutazione previsionale e relazione conclusiva relativa al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. La Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici passivi degli edifici. (Per i contenuti si vedano le Tabelle C allegate al presente regolamento)
2. La Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti e attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



3. La predisposizione della Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici degli edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:

- a) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento e Ristrutturazione Urbanistica ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività);
- b) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., con applicazione in relazione al tipo di intervento:
 - una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di ristrutturazione integrale o demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
 - nel caso di rifacimento parziale di partizioni orizzontali o verticali e/o delle chiusure esterne dell'edificio, la valutazione previsionale deve dimostrare il miglioramento dei parametri di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 interessati dall'intervento o, laddove non ne sussista la fattibilità tecnica ed economica, che non si determini sotto il profilo acustico un peggioramento della situazione preesistente;
 - una applicazione limitata alla nuova installazione, allo spostamento o alla sostituzione di impianti tecnologici qualora non sia previsto il rifacimento, neanche parziale, di partizioni orizzontali o verticali e/o delle chiusure esterne. In questo caso se il progetto è limitato ad interventi sugli impianti tecnologici per i quali è esclusa la trasmissione del rumore al di fuori dell'unità immobiliare in cui il rumore si origina, si può allegare dichiarazione, a firma di tecnico



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



competente, che le emissioni di rumore non si trasmettono al di fuori dell'unità immobiliare in cui il rumore si origina;

- c) per cambi di destinazione d'uso di immobili non compresi nelle categorie di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ovvero qualora il cambio sia funzionale all'insediamento di ricettori sensibili; il tal caso la Valutazione Previsionale deve prevedere interventi di miglioramento dei requisiti, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto per la categoria di edificio relativa ai nuovi usi ovvero il raggiungimento dei livelli sonori interni necessari alla loro tutela. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività).
- 4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati nelle Tabelle C allegate; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
- 5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 redatta anche sulla base di collaudo acustico in opera da parte di un tecnico competente in acustica ambientale congiuntamente al progettista, costruttore e direttore lavori.

Articolo 29. Criteri Ambientali Minimi in edilizia pubblica

- 1. In caso di opere di edilizia pubblica la valutazione previsionale e la relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'Articolo 28 del presente regolamento dovranno contenere al proprio interno anche le valutazioni tecniche – previsionali e conclusive rispettivamente - a riguardo del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi ex Decreto Ministero della Transizione Ecologica 23/6/2022 e s.m.i.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



Articolo 30. Modalità di presentazione della documentazione e controllo

1. La documentazione previsionale di cui all'Articolo 26, Articolo 27 ed Articolo 28 del presente regolamento deve essere presentata congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977 (piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli Insediamenti produttivi, etc.), titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.
2. La Relazione Conclusiva di cui all'Articolo 28, comma 2 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n.380/2001, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R. n.380/2001. In caso di edifici di edilizia pubblica essa deve comprendere anche la valutazione di conformità ai Criteri Ambientali Minimi di cui all'Articolo 29 del presente regolamento.
3. Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui all'Articolo 26 ed all'Articolo 27, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.
5. Il Comune si riserva di esaminare la documentazione di cui di cui all'Articolo 26, Articolo 27 ed Articolo 28 anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di interventi di mitigazione del rumore.

6. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.
7. Il Comune, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, fissando un termine per la regolarizzazione.

Articolo 31. Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, nel caso siano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione, i responsabili saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00. In caso di reiterata inadempienza il Comune può procedere alla revoca delle licenze, dei provvedimenti autorizzativi o dell'agibilità.

TITOLO VI. EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 32. Risanamento e pianificazione

1. Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare sono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico e i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004. Gli strumenti di attuazione del P.R.G. devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.
3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strada già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al decreto 30 marzo 2004, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà esserne dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'Articolo 27 del presente regolamento.

[Articolo 33. Emissioni sonore dei veicoli a motore](#)

4. Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

TITOLO VII. RUMORE DERIVANTE DA PARTICOLARI ATTIVITÀ O SORGENTI SONORE

[Articolo 34. Attività svolte nelle abitazioni](#)

1. Le attività svolte a fini privati nella abitazioni e negli spazi esterni privati, quali l'uso di strumenti musicali ed eventuali impianti elettroacustici annessi, è consentito dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, previa adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; nessuna limitazione è prevista se l'attività non determina disturbo al vicinato o se è eseguita la totale insonorizzazione del locale in cui avviene l'attività ed è accertata l'assenza di disturbo al vicinato.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



-
2. Le attività di edilizia libera eseguite in economia diretta dai proprietari o dagli inquilini delle abitazioni in cui essi sono svolti sono autorizzate dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 dei giorni feriali.

Articolo 35. Utilizzo dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto a esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi e il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne è disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
5. Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



Articolo 36. Cannoncini spaventapasseri, antigrandine e sorgenti sonore assimilabili

1. È vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, a una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.
2. È inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo tra un'emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Articolo 37. Campane, emissioni sonore per attività di culto e assimilabili

1. Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. Il Comune promuove la predisposizione di accordi da ricercare tra le parti interessate in caso di emersione di problematiche di disturbo.

TITOLO VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38. Disciplina dei controlli

1. Il Comune si avvale del Corpo di Polizia Municipale e dell'A.R.P.A. per le attività di verifica e di controllo sul territorio del rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



-
2. Il Comune può assegnare specifici incarichi di consulenza tecnica per l'esame della documentazione e la verifica dei contenuti della medesima a tecnici competenti in acustica ambientale che siano iscritti nell'elenco E.N.Te.C.A.

Articolo 39. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sull'Albo Pretorio comunale per 15 giorni. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Articolo 40. Abrogazioni e validità

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili, fatte salve le norme comunali a tutela della quiete pubblica e della convivenza civile.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

ALLEGATO A - ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1. I siti dedicati in maniera preferenziale ma non esclusiva allo svolgimento di manifestazioni temporanee, spettacoli mobili o all'aperto, fiere o attività assimilabili sono:
 - Piazza 8 Marzo



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



- Piazza Unità d'Italia
- Piazza Caduti
- Piazza Berlinguer
- Piazzale Via della Costa
- Piazza Parrocchia
- Piazzale Polesine 1951
- Piazzale Carrefour
- Aree polisportive
- Parco Bellagarda
- Parco della Pace
- Parco Aldo Moro
- Parco Grande Torino
- Aree classificate come appartenenti alla "Classe VI – aree esclusivamente industriali" nell'ambito del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Si faccia riferimento al TITOLO III del presente regolamento per modalità e tempistiche relative alla richiesta e al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti acustici.

ALLEGATO B - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:
 - a) relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico, redatta ai sensi dell'Articolo 27 del presente regolamento, qualora prevista e studio della



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione alle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area;

- b) studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
 - c) studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
 - d) scomposizione dell'edificio in unità singole cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
 - e) calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali e orizzontali, isolamento al calpestio, indicazioni per la limitazione del rumore idraulico e impiantistico;
 - f) confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
 - g) stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.
2. Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.
3. Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.
4. Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali e indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.
5. E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



**ALLEGATO C – CATEGORIE DI ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA FORMALE
PRESENTAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO (Rif.
D.P.R. 19/10/2011 n.227)**

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturali.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Agenzie di viaggio o assimilabili.
11. Sale da gioco.
12. Attività di supporto alle imprese o assimilabili.
13. Call center.
14. Attività di intermediazione monetaria.
15. Attività di intermediazione finanziaria.
16. Attività di intermediazione immobiliare.
17. Attività di intermediazione assicurativa.
18. Attività di informatica – software house, internet point o assimilabili.
19. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
20. Istituti di bellezza, estetica e cura del corpo in generale.
21. Centro massaggi e solarium.
22. Piercing e tatuaggi.
23. Laboratori veterinari.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



-
- 24. Studi medici, odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
 - 25. Studi professionali
 - 26. Lavanderie e stirerie.
 - 27. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
 - 28. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, prodotti da forno.
 - 29. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
 - 30. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
 - 31. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
 - 32. Laboratori artigianali ed esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria e lavorazioni minute in genere.
 - 33. Liuteria e assimilabile.
 - 34. Laboratori di restauro artistico, di conservazione reperti archeologici e assimilabili.
 - 35. Riparazione di beni di consumo e assimilabili.
 - 36. Ottici.
 - 37. Fotografi.
 - 38. Grafici.

Si ricorda che tali attività sono comunque tenute al rispetto della vigente normativa in materia di acustica anche se ai fini autorizzativi per l'esercizio delle medesime non si richiede la formale redazione della valutazione previsionale d'impatto acustico.



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



Appendice

Tabella A: valori limite assoluti di emissione e immissione sonora - articoli 2 e 3, D.P.C.M.

14/11/97:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di emissione Leq in dB(A)		9. Limiti di immissione Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento:			
		Diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Arearie particolarmente protette	45	35	50	40
II	Arearie prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Arearie di tipo misto	55	45	60	50
IV	Arearie di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Arearie prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Arearie esclusivamente industriali	65	65	70	70

Tabella B: valori limite differenziali - articolo 4, D.P.C.M. 14/11/97



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



(differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo diurno (06:00-22:00):	+5dB(A)
Periodo notturno (22:00-06:00):	+3dB(A)

Tabelle C1-C2-C3: valori limite per i requisiti acustici passivi degli edifici - D.P.C.M. 5/12/97

(rispettivamente Tabella A e B del DPCM 5/12/1997).

<u>Tabella C1 (Tabella A del DPCM 5/12/1997): Classificazioni degli ambienti abitativi</u>
Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B: edifici adibiti a uffici e assimilabili
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili
Categoria D: edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabella C2 (Tabella B del DPCM 5/12/1997): Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

Categoria ambiente abitativo	Parametri				
	R'w(*)	D _{2m,nT,w}	L'nw	LA _{Smax}	LA _{eq}
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R'w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

In Allegato, il DPCM 5/12/1997 medesimo così recita a riguardo del rumore degli impianti tecnologici all'interno di un edificio o tra edifici adiacenti:



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO



“La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

Tabella C3 (Da Allegato del DPCM 5/12/1997)

a) servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria, etc.)	35 dB(A) L _{Max} con costante di tempo slow
b) servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, etc.)	25 dB(A) L _{Aeq}

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Tabella D: valori limite per le immissioni sonore da traffico veicolare sulla viabilità locale di categoria E ed F secondo il codice della strada

Il DPR 30/3/2004 prevede che per le strade di categoria “E – urbana di quartiere” ed “F – locale” i limiti di livello sonoro derivante da traffico veicolare nell’ambito delle fasce di pertinenza acustica delle strade medesime siano definiti dai Comuni *“nel rispetto della tabella C allegata al DPCM 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla Zonizzazione Acustica delle aree urbane”*. Per le strade di categoria E ed F nell’ambito del territorio comunale di Alpignano i limiti di immissione sonora all’interno delle fasce di pertinenza acustica sono i seguenti:

Periodo diurno (06:00-22:00):	65dB(A)
Periodo notturno (22:00-06:00):	55dB(A)